



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo
Via M.Carucci, 71 - 00143 Roma
Tel.06.50246033-Fax 0650244100

Roma 14 gennaio 2008

Prot 736

- Alle Direzioni Regionali
- Alle Circostrizioni doganali
- Agli Uffici Unici
- Alle Associazioni di categoria
- Alle Associazioni Spedizionieri Doganali
- All'Unione Italiana delle Camere di Commercio
Industria Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio,21
Roma (Fax 0678052346)
- Alla Camera di Commercio Internazionale
Via XX Settembre , 5
Roma (Fax 064882677

GGETTO: - Sett.12 – Ortofrutticoli.

- Sett.13 – Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Reg. (CE) n. 1182 del Consiglio del 26 settembre 2007.

Reg. (CE) n. 1580 della Commissione del 21 dicembre 2007.

Reg. (CE) n. 318 del Consiglio del 20 febbraio 2006

Reg. (CE) n. 1568 della Commissione del 21 dicembre 2007

Sett.12 – Ortofrutticoli.

Il Reg. CE 1182 del Consiglio del 26 settembre 2007, applicabile dal 1° gennaio 2008, ha modificato sostanzialmente il Reg. CE 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

In particolare ha abrogato, a partire dal 1 gennaio 2008, i Titoli da I a VI del predetto Regolamento CE 2200/96.

Considerato che il Titolo V tratta la materia degli scambi con i Paesi terzi e, quindi, anche le restituzioni all'esportazione, quest'ultime sono da considerare cessate a partire dal 1° gennaio 2008.

A titolo informativo si ritiene opportuno evidenziare che con Regolamento CE 1580 del 21 dicembre 2007 sono state dettate le modalità di applicazione dei Regolamenti (CE) 2200/96 e 1182/2007.

- **Sett.13 – Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

Il Reg. CE 1182 del Consiglio del 26 settembre 2007, applicabile dal 1° gennaio 2008, ha modificato sostanzialmente il Reg. CE 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

In particolare ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2008, i Titoli I e II del predetto Regolamento CE 2201/96.

Considerato che il Titolo II tratta la materia degli scambi con i Paesi terzi e, quindi, anche le restituzioni all'esportazione, quest'ultime, **ad eccezione di quelle previste per gli zuccheri incorporati in alcuni prodotti a base di ortofrutticoli**, sono da considerare cessate a partire dal 1° gennaio 2008.

La restituzione all'esportazione per gli zuccheri incorporati in alcuni prodotti a base di ortofrutticoli, tuttora vigente, a seguito delle modifiche introdotte dai Regolamenti Ce 1182/07 e 1568/07, è disciplinata dai Reg. CE 318/06 e 951/06.

A titolo informativo si ritiene opportuno evidenziare che con Regolamento CE 1580 del 21 dicembre 2007 sono state dettate le modalità di applicazione dei Regolamenti CE 2201/96 e 1182/2007.

Il Direttore
F.to Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*